




Il Prefetto della Provincia di Firenze

Prefettura Firenze

Prot. Ingresso del 07/12/2011

Numero: **0073664**

Classifica: 07-12.01



RICHIAMATO il proprio provvedimento n.32978/2011/12.b.16/43 del 18 giugno 2011 con il quale è stato disposto, in un'area delimitata nel centro storico di Firenze, il divieto di vendita per asporto di alcolici di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro;

CONSIDERATO che tale provvedimento è stato adottato, nel quadro delle attività di prevenzione in relazione alla stagione estiva e ai connessi maggiori flussi turistici, allo scopo di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica nel centro storico di Firenze anche in considerazione dei ripetuti episodi di risse ed aggressioni ivi verificatisi tra persone in stato di manifesta ubriachezza, nonché dei gravi atti di vandalismo e di disturbo alla quiete pubblica, con danneggiamenti provocati da bottiglie impiegate come strumenti di offesa;

RILEVATA l'esigenza di diminuire, attraverso una riduzione dei consumi, l'incidenza del fenomeno dell'abuso di bevande alcoliche nonché il numero delle risse e del ricorso all'uso di bottiglie quali strumenti di offesa nelle ore serali e notturne;

RITENUTA pertanto la necessità di adottare nuovamente la citata ordinanza, allo scopo di continuare ad assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica nel centro storico di Firenze, dove tuttora permangono situazioni di rischio legati all'abuso di sostanze alcoliche, come riferito dalle forze di polizia e dall'amministrazione comunale di Firenze nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 2 dicembre u.s., dove si è palesata l'esigenza di riadottare provvedimenti volti a prevenire i fenomeni legati all'abuso degli alcolici e all'utilizzo dei contenitori in vetro, fonte di potenziali rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamenti al patrimonio artistico della città, che limitino **la vendita e la vendita per asporto di alcolici nonché di bevande in vetro**;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;



Il Prefetto della Provincia di Firenze

DECRETA

per i motivi indicati in premessa nel comune di Firenze è disposto, a decorrere dal **12 dicembre 2011 al 30 marzo 2012**,

- 1) Il divieto di vendita e di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore **22.00** fino alle **6.00** in tutto il Centro Storico della città di Firenze e nel Parco delle Cascine, nelle aree così delimitate: Viale Giovanni Amendola (incluso), Piazza Beccaria (inclusa), Viale Antonio Gramsci (incluso), Piazzale Donatello (incluso), Viale Giacomo Matteotti (incluso), Piazza della Libertà (inclusa), Viale Spartaco Lavagnini (incluso), Viale Filippo Strozzi (incluso), Viale Fratelli Rosselli (incluso), Piazzale di Porta al Prato (incluso), Viale Fratelli Rosselli (incluso), Piazza Vittorio Veneto (inclusa), Parco delle Cascine (tutta l'area compresa tra il Canale Macinante, il Torrente Mugnone, il Fiume Arno e la Piazza Vittorio Veneto), Piazza Taddeo Gaddi (inclusa), Via del Ponte Sospeso (inclusa), Piazza Pier Vettori (inclusa), Viale Raffaello Sanzio (incluso), Viale Aleardo Aleardi (incluso), Viale Vasco Pratolini (incluso), Piazza Torquato Tasso (inclusa), Viale Francesco Petrarca (incluso), Piazzale di Porta Romana (incluso), Viale Niccolò Machiavelli (incluso), Piazzale Galileo Galilei (incluso), Viale Galileo Galilei (incluso), Viale Michelangiolo (incluso), Piazza Francesco Ferrucci (inclusa).

Il divieto di cui sopra riguarda tutti gli esercizi e le attività che, a qualsiasi titolo, possano vendere bevande alcoliche e superalcoliche (commercio in sede fissa e vendita attraverso distributori automatici, commercio su area pubblica, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, strutture ricettive, discoteche ed in genere i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Il divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, nonché in occasione di sagre, fiere ed altre riunioni straordinarie e manifestazioni autorizzate.

- 2) Il divieto di detenere, in luogo pubblico, salvo il possesso finalizzato alla vendita autorizzata, confezioni di bevande alcoliche che, per la quantità posseduta, risultino non esclusivamente destinabili al normale uso



Il Prefetto della Provincia di Firenze

per il divieto di accesso ai veicoli a motore nel Parco delle Cascine, come individuato sub 1).

Il presente provvedimento viene trasmesso alle associazioni di categoria perché ne curino la massima diffusione. Del divieto sarà data notizia attraverso gli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale di Firenze sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Firenze, 7 dicembre 2011

IL PREFETTO
(Padoin)

AS
[Handwritten signature]